

MODELVELA ITALIA - STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

Un gruppo di appassionati della vela radiocomandata hanno costituito, in data 18 febbraio 1985, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata " Lega Navimodellistica Sportiva " poi rinominata "MODELVELA ITALIA - Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede nazionale è stabilita presso la zona di residenza del Presidente in carica.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi quale Associazione di Classe dalla Federazione Italiana Vela (FIV) organo del CONI e quale "National Authority" per l'Italia della International Sailing Federation – Radio Sailing Division (ISAF-RSD), ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della Vela Radiocomandata, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può eventualmente avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto di tutti i propri Membri associati nell'ambito delle assemblee.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati presa nei modi di legge.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci:
 - A. I Gruppi, le Associazioni e Società Sportive Italiane che svolgono totalmente, o anche parzialmente, attività modellistica sportiva nel particolare campo della vela radio comandata, impegnandosi a rispettarne il presente Statuto ed i Regolamenti che il Consiglio Direttivo vorrà emanare.
 - B. I Gruppi o le Sezioni di Enti Nazionali, (come la Lega Navale Italiana o l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia) che, nell'ambito locale, svolgono l'attività di cui sopra.
 - C. I soggetti di cui al punto A) e B), per far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo controfirmata da soggetto maggiorenne.

2. Tutte le persone fisiche già iscritte a gruppi, associazioni, società, come indicate nei punti A) e B) possono, tramite essi, far domanda di iscrizione alla Modelvela Italia, per acquisire la qualifica di Socio.
3. Nel caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associative, a qualunque titolo, non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.
5. Gli associati, tutti, dovranno godere di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
6. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e delle Organizzazioni nazionali e non, citate al punto 2 e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
7. La validità della qualità di socio, sia riferita ai punti A) e B), sia per le persone fisiche già iscritte a questi, anche se efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello anche all'Assemblea Nazionale Ordinaria che si terrà di norma una volta all'anno.
8. Per una più razionale organizzazione della propria attività in rapporto di membri associati, MVI ha suddiviso il territorio nazionale in zone che si identificano con le Zone della FIV.
9. Le zone sono:
 - I° ZONA: LIGURIA (esclusa la Provincia di la Spezia)
 - II° ZONA: TOSCANA(con la Provincia di La Spezia) ed UMBRIA
 - III° ZONA: SARDEGNA
 - IV° ZONA: LAZIO
 - V° ZONA: CAMPANIA
 - VI° ZONA: CALABRIA, BASILICATA
 - VII° ZONA: SICILIA
 - VIII° ZONA: PUGLIA
 - IX° ZONA: ABRUZZO, MOLISE
 - X° ZONA: MARCHE
 - XI° ZONA: EMILIA ROMAGNA
 - XII° ZONA: VENETO
 - XIII° ZONA: FRIULI VENEZIA GIULIA
 - XIV° ZONA: TRENINO ALTO ADIGE
 - XV° ZONA: LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

Le Zone potranno subire variazioni solo in caso di modifiche apportate dalla FIV
Nella composizione del Consiglio Direttivo non potranno far parte più di due consiglieri per zona

Articolo 5 - Diritti dei membri associati

1. Tutti i membri associati (Club, Circoli, Gruppi e Associazioni) godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee nazionali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Ad ogni membro associato, tramite i suoi rappresentanti, è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione Modelvela Italia nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di membro associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei membri associati e dei soci

1. I membri associati e/o soci cessano di appartenere all'associazione MVI nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria da formularsi per iscritto;
 - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il membro associato e/o socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Modelvela Italia.
 - D. scioglimento della MVI ai sensi del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto al recupero della quota associativa annuale, né parziale, né totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea Nazionale dei Membri associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.
- d) Il collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il collegio dei Probi Viri.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei Membri associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, elettive e non elettive. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Membri associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Membri associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Essa è costituita dai Membri Associati in regola con i contributi statuari annuali che partecipano nella persona del loro Presidente o da Responsabile del suo Gruppo espressamente nominato con delega scritta, oppure da un delegato di un altro Membro associato, purchè della stessa Zona. I presidenti o delegati non potranno avere più di una delega oltre la loro. I rappresentanti o loro delegati non devono avere pendenze in corso con la Modelvela Italia, sia di natura disciplinare che di contenziosi amministrativi.
3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei Membri Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un presidente un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto

divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Membri Associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
10. Il Presidente dell'Associazione ed i componenti il consiglio Direttivo, i Revisori di Conti ed i Proviviri non hanno diritto di voto sul Bilancio Consuntivo, sul Bilancio Preventivo e sulla relazione del Collegio dei Revisori del Conto.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Membri in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco dei Membri associati aventi diritto di voto.
3. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, fax, telegramma e/o pubblicazione sul sito internet www.modelvela.it, almeno 15 giorni prima. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:
 - a) deliberare il bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo già approvati dal Consiglio Direttivo.
 - b) deliberare la Relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio Direttivo.
 - c) deliberare la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo.
 - d) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione
 - e) delibera il Calendario Sportivo Nazionale e Normative.
 - f) delibera l'ammontare di tutte le quote associative annuali (circoli, soci, regate a calendario)
 - g) assegna ai Membri associati ritenuti idonei, lo svolgimento del Campionati Nazionali.
 - h) approvare le eventuali richieste pervenute dai Membri Associati ritenuti idonei all'organizzazione in Italia di Campionati Europei e Mondiali
 - i) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. Ogni quattro anni è tenuta ad eleggere i Componenti il Consiglio Direttivo nonché i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Proviviri, anche secondo le norme stabilite dal Regolamento allo Statuto.
4. Se necessario, l'Assemblea Nazionale può essere interpellata anche per posta ordinaria, email o fax, su questioni organizzative o regolamentari, a seguito di referendum proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei Membri Associati.
5. Ogni Membro Associato ha la facoltà di inserire nell'O.d.g. gli argomenti che ritiene più opportuno, facendone regolare richiesta scritta al Presidente, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
6. Ogni Membro associato ha diritto a un voto, per esprimere il quale può anche delegare per iscritto un suo socio od un altro rappresentante della stessa zona presente in Assemblea.
7. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Membro associato.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Membro associato ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Membri associati intervenuti e delibera a maggioranza con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione sportiva dilettantistica con analoghe finalità, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) Approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b) Regolamento disciplinare e regolamento elettorale, se emanati dal consiglio direttivo;
 - c) Designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
 - d) Scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da sette componenti ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali solamente i rappresentanti maggiorenni dei Membri associati a MVI. La condizione di base è che il Membro associato ed il rappresentante designato siano in regola con le quote associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della FIV, non siano stati assoggettati da parte del Coni, della FIV e della MVI, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno e non siano, al momento della nomina, sotto sanzione disciplinare.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Gli eletti alle cariche sociali della MVI, non possono ricoprire altre cariche sociali in analoghe associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina. Non rientrano in questa prescrizione i Gruppi, le Associazioni di cui al punto A) e B) dell'art. 4.
7. Per garantire continuità d'azione al consiglio direttivo, i consiglieri che non daranno motivata giustificazione scritta per la loro non partecipazione alle riunioni, dopo 2 assenze, saranno considerati dimissionari e sostituibili come previsto dal presente statuto.

8. Dopo l'Assemblea Ordinaria che si tiene annualmente entro il 30 novembre, il consiglio Direttivo dovrà riunirsi a sua volta nei 60 gg. Successivi per dar corso a tutte le materie di interesse per la gestione annuale dell'Associazione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e Membri
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 11.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare verso i Membri associati e/o suoi iscritti, i provvedimenti di temporanea sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi, e di radiazione, qualora si dovessero rendere necessari, sempre rispettando il diritto al contraddittorio e convocando le persone interessate per un contraddittorio sull'esame degli addebiti. Nel caso di provvedimenti adottati, l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probi Viri entro 60 gg. dalla comunicazione con data certa del provvedimento stesso.
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) ratifica ed omologa i verbali e le classifiche ufficiali MVI relative all'attività nazionale.
- h) emana normative e regolamenti relativi a classi, stazze e metodi di regata in conformità o comunque, non in contrasto con le norme RSD e FIV.
- i) Nomina gli stazzatori ed i Giudici MVI.
- l) Ratifica le nomine dei delegati di Zona e dei segretari di classe, eletti secondo le norme dei Regolamenti alla Statuto, quando sarà approvato.

Per lo svolgimento della propria attività, il consiglio direttivo può avvalersi di Esperti o può nominare particolari commissioni a tema e con scadenze temporali prefissate.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio Direttivo, dei Delegati di zona e dei Segretari di Classe, ove designati.

Inoltre:

- Dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- Viene eletto ogni 4 anni all'interno del consiglio direttivo scaturito dalla votazione tenutasi nell'assemblea Ordinaria.
- Vigila affinché le delibere adottate dall'assemblea Nazionale vengano rispettate, tiene i collegamenti di informazione con l'ISAF-RSD, le Federazioni Consorelle, i Rappresentanti di Zona, i segretari di Classe, i Membri associati, i soci, gli eventuali comitati tecnici e/o consulenti eventualmente nominati.
- Per lo svolgimento delle attività dell'Associazione può delegare parte dei suoi compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri in carica.
- E' inoltre responsabile nei confronti dell'ISAF-RSD e della FIV e risponde all'Assemblea Nazionale del buon funzionamento dell'Associazione.
- Ogni volta che lo ritiene opportuno, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.
- Il suo voto è pari a quello degli altri Consiglieri e prevale solo nel caso di parità in occasione di votazione palese.
- E' responsabile del patrimonio e della gestione finanziaria dell'Associazione.
- In via cautelare può infliggere il provvedimento di temporanea sospensione, ai Membri associati ed ai soci, per comportamenti ritenuti scorretti e lesivi al buon nome ed al funzionamento dell'Associazione e dovrà entro 60 giorni portare i membri associati e/o soci interessati nella temporanea sospensione davanti al consiglio direttivo per l' eventuale sanzione o proscioglimento.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Questo ruolo può essere ricoperto anche dalle cariche sovra-ordinate per una più efficace e circoscritta gestione.

Articolo 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Membri Associati a scrutinio segreto e dura in carica quattro anni. Ogni componente il collegio può essere rieletto.
E' formato da un Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra una apposita lista di Soci aventi diritto di voto che abbiano particolari attitudini amministrativo-contabile. A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità del Socio, ad ulteriore parità, si procederà con il ballottaggio.
- b) Funzioni proprie del Collegio:
 - Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti compiuti dall'Associazione.
 - Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte.
 - Esamina il Bilancio Consultivo, o Rendiconto annuale ed il Bilancio Preventivo esercitando il diritto di eventuali osservazioni.
 - Redige la relazione al bilancio da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
 - Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e quelli eventualmente ricevuti a titolo di cauzione.
- c) La carica di componente il Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con altre cariche sociali interne a MVI.
- d) Il Collegio si riunisce ogni qual volta il suo Presidente lo reputi necessario e comunque almeno una volta all'anno, per l'esame dei Bilanci e per formulare la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Articolo 21 - Il Collegio dei Probi Viri

- a) Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Membri Associati a scrutinio segreto e dura in carica quattro anni. Ogni componente il collegio può essere rieletto.
E' formato da un Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra i Soci aventi diritto di voto. A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità del Socio, ad ulteriore parità, si procederà con il ballottaggio.
- b) Funzioni proprie del Collegio:
- Si riunisce quando è investito dei casi di sua competenza ed ogni qual volta il suo Presidente lo reputi necessario.
 - Il Collegio giudica, quale amichevole compositore, sui ricorsi presentati dai Membri associati o dai Soci di essi, contro le sanzioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il Collegio esamina i ricorsi scritti dei Membri associati o dei soci di essi ai quali sono stati comminati provvedimenti disciplinari dal Consiglio Direttivo e trasmette il giudizio al Presidente per il provvedimento definitivo. L'esame del ricorso deve sempre rispettare il diritto al contraddittorio, convocando le persone interessate per l'esame degli addebiti.
 - Il Collegio sorveglia affinché lo Statuto ed i Regolamenti emanati, siano scrupolosamente osservati da tutti gli associati.
 - Il Collegio, inoltre, definisce le controversie di qualsiasi tipo che dovessero insorgere tra i Membri associati ed i suoi soci, nonché tra questi e la MVI.
 - Il socio di ogni ordine e grado, il consigliere ed il revisore, può richiedere l'intervento del Collegio qualora ritenesse leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto od un Regolamento vigente; la richiesta, inviata al Presidente del Collegio dei Probi Viri, deve avvenire per iscritto e precisare la questione o il fatto che intende sottoporre a giudizio. Il giudizio del Collegio è insindacabile.
 - Il Collegio dei Probi Viri dovrà essere investito dal ricorrente della controversia avvenuta, pena la decadenza del fatto, entro sessanta giorni di calendario dalla notifica del provvedimento del C.D. e dovrà deliberare entro un mese.
 - Il Collegio potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere pareri su questioni rilevanti in materia statutaria e regolamentare.

Articolo 22 – Cariche elettive

Tutte le cariche elettive riportate all'art. 7, comma b-c-d-e), sono quadriennali ed a titolo gratuito, e possono essere ricoperte solo da associati a Modelvela.

Sono anche a titolo gratuito le nomine effettuate a norma dell'art. 17.

Articolo 23 – Presidente Onorario

Un Presidente onorario può essere eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo. Tale incarico è a vita.

Il Presidente onorario può essere ascoltato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per questioni particolari e rilevanti. Fa parte di diritto dei Comitati d'Onore in occasione di manifestazioni di alto livello.

Il Presidente onorario, su invito specifico e circostanziato da parte del Consiglio Direttivo, può presenziare alle riunioni dello stesso C.D. e dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 24 – Patrimonio

Le risorse finanziarie dell'Associazione, che non ha fini di lucro, provengono da:

- a) Quote associative :

- Annuali dai Membri associati e dai soci con essi tesserati.
- Contributi di ingresso di nuovi associati.
- b) Quote supplementari :
 - Proventi da iscrizioni a gare.
 - Servizi di segreteria (stazze)
- c) Contributi erogati da Enti Pubblici.
- d) Contributi occasionali e liberalità di terzi o soci anche in assenza di controprestazione
- e) Eventuali avanzi di gestione.

Le norme per il pagamento ed i termini di mora sono indicati annualmente e stabiliti nel Regolamento allo Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o diretto, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale,

Articolo 25 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 26 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Novembre e terminano il 31 Ottobre di ciascun anno.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra la MVI ed i Membri associati e tra i soci medesimi che non troveranno composizione all'interno dell'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole già previste dalla FIV.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea nazionale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea nazionale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.